

**DELIBERAZIONE 16 MARZO 2017
146/2017/R/GAS**

**RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
E MISURA DEL GAS, PER GLI ANNI 2009-2015**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 marzo 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”, come modificato con il decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 206;
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012”(RTDG 2009-2012), come modificata in ultimo con la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 10 ottobre 2013, 447/2013/R/GAS (di seguito: RTDG 2009-2012);
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di

regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione dell’Autorità 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;

- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2016, 733/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 733/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, in vigore dall’1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione dell’Autorità 775/2016/R/GAS (di seguito: RTDG);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 30 gennaio 2015, 3/2015 (di seguito: determinazione 3/2015).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 4, comma 1, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all’Autorità in ciascun anno del periodo regolatorio 2014-2019 nelle finestre 1 febbraio - 15 febbraio e 1 settembre - 15 settembre;
- il medesimo articolo 4, comma 1, della RTDG prevede che le richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
 - l’articolo 4, comma 2, della RTDG prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
 - l’articolo 4, comma 3, della medesima RTDG prevede che le richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall’anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
 - l’articolo 4, comma 4, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
- secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, della RTDG, le richieste di rettifica di dati inoltrate all’Autorità comportano l’applicazione di una indennità amministrativa a carico dell’impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all’1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 euro;
- con determinazione 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell’aggiornamento

annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione a richieste di rettifica presentate entro il 15 settembre 2016, con decorrenza antecedente all'anno tariffe 2016:
 - l'impresa distributrice 869-SERENISSIMA GAS S.p.a. ha presentato in data 13 settembre 2016 istanza di rettifica di dati tariffari per le località 2452-Bordano (UD) e 3659-Flaibano (UD), rispettivamente a vantaggio dei clienti finali e a vantaggio dell'impresa distributrice;
 - con la deliberazione 733/2016/R/GAS sono state rideterminate le tariffe di riferimento dell'impresa 869-SERENISSIMA GAS S.p.a. per gli anni dal 2009 al 2015, prevedendo, in coerenza con le disposizioni della RTDG, l'accettazione con decorrenza dall'anno 2009 della sola rettifica relativa alla località 2452-Bordano (UD), la quale ha comportato l'attivazione del meccanismo di gradualità di cui all'articolo 17 della RTDG 2009-2012, con effetti su tutte le località servite dalla medesima impresa;
 - con comunicazione del 20 dicembre 2016 (prot. Autorità 37710) l'impresa distributrice 869-SERENISSIMA GAS S.p.a. ha chiarito che le rettifiche richieste relative alle due località 2452-Bordano (UD) e 3659-Flaibano (UD) sono del medesimo importo e di segno contrario, in ragione del fatto che in sede di compilazione dei questionari tariffari 2009 erano stati dichiarati contributi per la località 3659-Flaibano (UD) anziché per la località 2452-Bordano (UD) e, su queste basi, ha richiesto che fossero eliminati gli effetti che l'asimmetria nella decorrenza delle rettifiche ha prodotto in relazione all'attivazione del meccanismo di gradualità;
 - con comunicazione del 2 febbraio 2017 (prot. Autorità 3886) la Direzione Infrastrutture dell'Autorità ha comunicato all'impresa distributrice 869-SERENISSIMA GAS S.p.a. le risultanze degli approfondimenti effettuati, ritenendo opportuno che, ai soli fini della verifica delle condizioni per l'attivazione del meccanismo di gradualità di cui all'articolo 17 della RTDG 2009-2012, siano considerate entrambe le rettifiche richieste, che, essendo del medesimo importo ma di segno contrario, se considerate congiuntamente e indipendentemente dalla loro decorrenza in termini di effetti di riconoscimento tariffario, non hanno impatto ai fini dell'attivazione di tale meccanismo;
 - con comunicazione del 13 febbraio 2017 (prot. Autorità 5213) la Direzione Infrastrutture dell'Autorità ha comunicato all'impresa distributrice 553-UNISERVIZI S.p.a di aver ritenuto idonea, ad una prima analisi di natura formale, la documentazione trasmessa dall'impresa con comunicazione del 14 settembre 2015 (prot. Autorità 26716 del 15 settembre 2015) al fine di giustificare le rettifiche richieste in relazione, tra le altre, alle località 5073-Cazzano di Tramigna (VR) e 5074-San Bonifacio (VR);

- in relazione a richieste di rettifica presentate successivamente al 15 settembre 2016:
 - sono state presentate, entro la data del 15 febbraio 2017, richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali oggetto delle raccolte dati per anni antecedenti all'anno 2015, con riferimento a dati patrimoniali relativi al 2014 e precedenti, riferite a località servite dalle imprese distributrici di seguito elencate:

TABELLA A

IDAEEG	DISTRIBUTORE
436	SEAB - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO S.p.a.
499	Nedgia S.p.a.
741	GP INFRASTRUTTURE S.r.l.
807	ITALGAS RETI S.p.a.
860	LD RETI S.r.l.
960	ASPEM S.p.a.
1121	METANODOTTI DEL FRIULI S.r.l.
1132	SELGAS NET S.p.a.
1338	LARIO RETI GAS S.r.l.
1595	AMG ENERGIA S.p.a.
17571	BRESCIANA INFRASTRUTTURE GAS S.r.l.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione alle richieste di rettifica presentate entro il 15 settembre 2016:
 - procedere alla rideterminazione delle tariffe di riferimento per gli anni dal 2009 al 2015 per l'impresa distributtrice 869-SERENISSIMA GAS S.p.a., sterilizzando gli effetti prodotti dall'attivazione del meccanismo di gradualità direttamente riconducibili all'asimmetria nelle decorrenze delle rettifiche richieste;
 - in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della RTDG, procedere alla rideterminazione delle tariffe di riferimento per gli anni dal 2010 al 2015, considerando le richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali oggetto di raccolte dati effettuate in anni precedenti il 2016 presentate dall'impresa distributtrice 553-UNISERVIZI S.p.a., che risultano comportare vantaggi per i clienti finali;
- in relazione alle richieste di rettifica presentate successivamente al 15 settembre 2016:
 - in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della RTDG, accettare, ai fini delle rideterminazioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura del gas per gli anni dal 2013 al 2015, le richieste di rettifica e

integrazione di dati patrimoniali oggetto di raccolte dati effettuate in anni precedenti il 2016, di cui alla Tabella A, presentate dalle imprese distributrici elencate nella seguente Tabella B, che risultano comportare vantaggi per i clienti finali:

TABELLA B

IDAEEG	DISTRIBUTORE
436	SEAB - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO S.p.a.
499	Nedgia S.p.a.
807	ITALGAS RETI S.p.a.
860	LD RETI S.r.l.
960	ASPEM S.p.a.
1132	SELGAS NET S.p.a.
1595	AMG ENERGIA SPA
17571	BRESCIANA INFRASTRUTTURE GAS S.r.l.

- procedere alla rideterminazione delle tariffe di riferimento per gli anni dal 2013 al 2015 in relazione alle rettifiche di cui al precedente punto;
- in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della RTDG, prevedere che le richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali oggetto di raccolte dati effettuate in anni precedenti l'anno 2015, di cui alla Tabella A, presentate dalle imprese distributrici di seguito elencate nella Tabella C, che comportano vantaggi per l'impresa distributtrice, siano accettate in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2017, entro il termine del 28 febbraio 2018, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della medesima RTDG:

TABELLA C

IDAEEG	DISTRIBUTORE
499	Nedgia S.p.a.
741	GP INFRASTRUTTURE S.r.l.
860	LD RETI S.r.l.
1121	METANODOTTI DEL FRIULI S.r.l.
1132	SELGAS NET S.p.a.
1338	LARIO RETI GAS S.r.l.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione alle rettifiche dei dati presentate e accolte nella rideterminazione tariffaria di cui al presente provvedimento, applicare l'indennità amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 5, della RTDG

DELIBERA

Articolo 1

Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015

1.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale:

- per l'anno 2009 come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
- per l'anno 2010 come riportati nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
- per l'anno 2011 come riportati nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
- per l'anno 2012 come riportati nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
- per l'anno 2013 come riportati nella Tabella 5 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
- per l'anno 2014 come riportati nella Tabella 6 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
- per l'anno 2015 come riportati nella Tabella 7 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 2

Indennità amministrativa

2.1 L'indennità amministrativa, di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG, si applica alle imprese elencate nella Tabella 8 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 3
Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

16 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni